



Regolamento di polizia e sicurezza urbana

Approvato con deliberazione Consiliare n..... del.....

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Ambito applicativo
Articolo 3	Definizione di bene comune
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Accertamento delle violazioni
Articolo 6	Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7	Tutela della pubblica incolumità
Articolo 8	Tutela della sicurezza urbana
Articolo 9	Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano
Articolo 10	Divieto di bivacco
Articolo 11	Accensione di fuochi
Articolo 12	Disposizioni a salvaguardia del verde pubblico
Articolo 13	Disposizioni su verde privato
Articolo 14	Emissioni di odori, gas, vapori e fumo
Articolo 15	Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza
Articolo 16	Minaccia di rovina di fabbricati
Articolo 17	Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale
Articolo 18	Sicurezza dei fabbricati
Articolo 19	Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
Articolo 20	Colombi
Articolo 21	Pulizia del suolo pubblico
Articolo 22	Sgombero della neve
Articolo 23	Divieto di campeggio libero
Articolo 24	Artisti di strada
Articolo 25	Accattonaggio
Articolo 26	Ordine di allontanamento in zone di particolare rilevanza
Articolo 27	Divieti di occupazioni e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento
Articolo 28	Prostituzione
Articolo 29	Manifestazioni sportive presso lo stadio Friuli ed il palasport Primo Carnera
Articolo 30	Bagarinaggio

TITOLO III – TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 31	Tutela del patrimonio pubblico
Articolo 32	Occupazioni di suolo pubblico
Articolo 33	Tipologia delle occupazioni di suolo pubblico
Articolo 34	Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli
Articolo 35	Occupazione di sede stradale con ponteggi e cantieri
Articolo 36	Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Articolo 37	Occupazioni per attività di riparazione veicoli
Articolo 38	Occupazioni per traslochi
Articolo 39	Occupazioni per comizi, raccolta firme e attività promozionali
Articolo 40	Affissioni e volantini
Articolo 41	Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42	Definizione di disturbo e di attività rumorose
Articolo 43	Tutela della quiete e del riposo delle persone
Articolo 44	Attività produttive rumorose
Articolo 45	Pubblici esercizi
Articolo 46	Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi
Articolo 47	Pubblicità sonora
Articolo 48	Allarmi antifurto
Articolo 49	Limitazioni alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50	Ordinanze Sindacali e Dirigenziali
Articolo 51	Abrogazioni e disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e da altre disposizioni in materia, il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 e del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in armonia con le finalità dello Statuto della Città, disciplina lo svolgimento di attività e la tenuta di comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Locale concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Udine e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti e dall'Autorità. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari e prevalenti sugli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Articolo 2 - Ambito applicativo

1. Il presente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, statuisce norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
 - b) tutela del patrimonio pubblico;
 - c) quiete pubblica e privata.
2. Le norme del presente Regolamento trovano applicazione e sono efficaci in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico.
3. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.

Articolo 3 – Definizione di bene comune

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, in generale, lo spazio urbano tutto, con particolare riferimento:

a) al suolo pubblico, anche eventualmente di proprietà privata, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara delimitazione della proprietà privata;

b) ai parchi e ai giardini pubblici ed al verde pubblico in genere, fatti salvi gli specifici regolamenti;

c) ai monumenti e alle fontane;

d) alle facciate degli edifici prospicienti la strada e ad ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

e) agli impianti e le strutture di uso comune, insistenti sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per “spazio pubblico”, ai fini della disciplina delle occupazioni di suolo pubblico, si intende ogni suolo pubblico ovvero suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, o ancora le strade private aperte al pubblico passaggio in quanto prive di chiara delimitazione della proprietà privata.

3. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.

4. Per “utilizzo” di beni comuni si intende invece l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni

1. Quando, a norma di Regolamento, sia necessario conseguire una concessione ovvero un'autorizzazione, questa deve essere richiesta in conformità con le vigenti leggi sul bollo ed indirizzata al Servizio competente, tramite il Protocollo Generale del Comune o Suap (sportello unico delle attività produttive), secondo le modalità di volta in volta previste.

2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Le concessioni/autorizzazioni si intendono accordate:

a) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;

b) senza pregiudizio di diritti di terzi;

c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;

- d) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- e) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione dovrà avvenire con provvedimento motivato del Dirigente responsabile e in forma scritta secondo le vigenti disposizioni normative.
5. Gli uffici competenti rilasciano le concessioni o le autorizzazioni nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. L'Amministrazione Comunale potrà subordinare talune concessioni/autorizzazioni a un contratto di assicurazione per la responsabilità civile adeguato al rischio, che il concessionario è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta, nonché ad eventuali collaudi statici o a relazioni tecniche che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti nell'apposito albo e all'uopo incaricati, a cura e spese del richiedente.
6. L'organo competente al rilascio può sospendere o revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. In ogni caso l'uso difforme dalle condizioni che ne subordinano il rilascio o dalle disposizioni ovvero prescrizioni impartite con autorizzazione o concessione, comporta anche l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare immediatamente il comportamento illecito o l'attività abusiva.
8. I titoli richiamati dal presente Regolamento dovranno essere esibiti agli agenti preposti al controllo, che ne facciano richiesta.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme stabilite in merito da altre disposizioni di settore, l'accertata assenza del titolo, perché mai conseguito, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.
10. In caso di sottrazione, distruzione, furto, o smarrimento del titolo, potrà essere richiesta, anche via PEC, copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, redatta nelle forme previste dalla normativa vigente, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale ovvero esibizione della denuncia di furto, smarrimento e/o distruzione.
11. L'inosservanza delle prescrizioni impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione del pagamento di una somma di denaro stabilita dal Codice della Strada a seconda della tipologia di occupazione posta in essere. All'atto dell'accertamento e contestazione della violazione l'organo di Polizia provvede a far cessare immediatamente l'attività abusiva.
12. Per quanto non previsto dal Codice della strada, in caso di violazione si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da €. 50,00 a €. 300,00.

Articolo 5 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, ad altri funzionari comunali o appartenenti ad enti pubblici ed aziende erogatrici di pubblici servizi, a funzionari delle aziende

pubbliche locali o regionali preposte alla sanità e alla prevenzione ambientale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale appartenenti ad altri enti o aziende preposte alla vigilanza.

2. Gli incaricati al controllo di cui al comma 1, possono, nell'esercizio delle loro funzioni, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare rilievi segnaletici e descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò risulti necessario o utile ai fini dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazione alcuna, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6 – Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata, in via generale e astratta, nel Regolamento stesso e si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, negli artt. 7 e 7 bis del TUEL e art. 7 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme in esso contenute.

2. Entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente del servizio Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono avanzare richiesta di audizione personale.

3. Quando è previsto nel Regolamento che alla sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria, nel verbale di accertamento della violazione verrà intimato di provvedere agli obblighi di cui sopra entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale medesimo. Sono sanzioni accessorie l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la sospensione o cessazione di una determinata attività illecita, la rimozione di un'opera abusiva ed il rimborso delle spese.

4. In caso di inottemperanza nel termine indicato, l'ufficio comunale competente provvederà ad emettere specifica ordinanza con cui viene disposto un termine perentorio entro cui provvedere all'esecuzione dell'obbligo inadempito. Decorso inutilmente detto ulteriore termine, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al successivo recupero delle somme anticipate con ordinanza - ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo. L'inadempiente verrà altresì deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale qualora ne ricorrano i presupposti.

5. In caso venga accertato un abuso od un uso del titolo autorizzativo non conforme alle condizioni e/o prescrizioni specifiche da parte del contravventore, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si provvede a far cessare immediatamente l'attività illecita e può comportare la sospensione o la revoca del titolo stesso, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che abbia eventualmente prodotto.

6. Gli operatori della Polizia Locale e, in generale, tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione e dovranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano al trasgressore o

obbligato in solido. Le cose sequestrate saranno custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di sequestro che deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente, la quale dispone con ordinanza - ingiunzione la confisca, la restituzione o la distruzione delle cose sequestrate. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli articoli 18, 19 e 20, della Legge n. 689/81, le cose oggetto della confisca potranno essere vendute o distrutte. Il prezzo di vendita servirà alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata estinta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale sarà restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione ad enti od istituti di beneficenza.

7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione del Regolamento violata.

8. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nel titolo autorizzativo conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

9. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

10. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato in solido nei modi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti, indicando nella causale di pagamento il numero di verbale, la data di accertamento ed il nominativo del trasgressore.

11. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 14 del Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle disposizioni di legge e alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 dd. 29.11.2021.

12. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 7 - Tutela della pubblica incolumità

1. Ai fini del presente regolamento per “*incolumità pubblica*” si intende l’integrità fisica della popolazione, di conseguenza devono essere adeguatamente assicurati contro ogni pericolo di caduta vasi di fiori, fioriere o altre cose mobili collocate su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o sulle aperture verso la pubblica via.
2. E’ altresì vietato apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati, sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possano essere potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone.
3. E’ vietato depositare combustibili o materiali di facile combustione nelle proprietà private sia in spazi aperti che in luoghi chiusi, se non adottando tutte quelle cautele e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
4. Sono vietati gli spari, scoppi e l’accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato, fatte salve le manifestazioni pirotecniche autorizzate.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste nei commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 e l’obbligo a carico del responsabile della messa in sicurezza dello stato dei luoghi e delle cose. In caso di inottemperanza, si procederà per violazione delle disposizioni previste dall’art. 650 del codice penale.

Articolo 8 - Tutela della sicurezza urbana

1. Ai fini del presente regolamento per “*sicurezza urbana*” si intende la tutela del bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale nonché il recupero delle aree o dei siti maggiormente degradati, l’eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, molestia o disturbo.
3. In particolare è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o

situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori e passanti.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra locale e area esterna, affiggendo all'interno dei locali cartelli con invito rivolto alla clientela di non arrecare disturbo sonoro ai residenti limitrofi ovvero intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito e richiedere l'intervento dell'Autorità qualora le azioni intraprese non sortissero effetti.

5. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 7-ter, e dell'articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 14/2017, (come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48) e modificato dall'art. 21 del Decreto legge n. 113/2018, (come convertito nella legge 1 dicembre 2018, n. 132), è vietato consumare e/o detenere, al fine dell'immediato consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e indipendentemente dal tipo di contenitore utilizzato, nei luoghi pubblici di cui all'art. 49, comma 1, e nei luoghi sensibili del territorio comunale, quali scuole, plessi scolastici e siti universitari, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, luoghi di culto e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, a salvaguardia del decoro e della vivibilità urbana, salvo che negli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzati od organizzati dall'Amministrazione comunale.

6. Il divieto potrà essere applicato anche con riferimento ad aree diverse da quelle di cui al comma 5 e potrà avvenire con ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni contingenti di grave incuria e degrado del territorio e/o di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

7. I gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, sono tenuti alla pulizia delle aree limitrofe al luogo di vendita, e sono ritenuti responsabili di eventuali danni a cose e persone derivanti da incidenti provocati da rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale.

8. La violazione delle disposizioni previste nei commi 2) e 3) sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 mentre la violazione della disposizioni previste nei commi 4) e 7) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00 con facoltà del Sindaco di ridurre, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, l'orario di apertura di singoli o più locali operanti in zona ed in caso di persistenza dei fenomeni di disagio, di sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo posseduto per l'esercizio dell'attività, senza che il titolare e/o gestore abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

9. La violazione delle disposizioni previste nel comma 5) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 200,00 ad € 1.200,00 ed il sequestro, ai fini della confisca, dei prodotti utilizzati per commettere la violazione.

Articolo 9 - Tutela dell'igiene pubblica e del decoro urbano

1. Ferme restando le disposizioni di legge ed il rispetto del codice penale, a tutela dell'igiene pubblica e del decoro della città, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato:

- a) scuotere, lasciare gocciolare, stendere e spolverare panni, tappeti, tovaglie fuori da finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio;
- b) effettuare il lavaggio di veicoli;
- c) gettare a terra, nelle acque e negli scarichi scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare ed altri rifiuti ad essi collegati;
- d) gettare a terra, nelle acque e negli scarichi sigarette, mozziconi di sigarette e altri prodotti da fumo;
- e) compiere atti contrari alla pubblica decenza, o che possano recare molestia o provocare disgusto, compreso espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati e sputare;
- f) circolare per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici in tenuta balneare o a torso nudo;
- g) praticare attività di qualsiasi genere in modo tale che possa creare disturbo alla circolazione, anche pedonale;
- h) lanciare uova, farina o altre sostanze e oggetti atti ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone od animali o comunque arrecare disturbo o molestia;
- i) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche o immettervi sostanze e/o materiali che possano essere causa di intasamento;
- j) collocare i velocipedi e altri veicoli a due ruote, agganciandoli con sistemi di ritenuta (quali catene, corde, lacci metallici o di altro tipo) sugli elementi d'arredo, manufatti stradali, serrande delle attività commerciali e artigianali, in corrispondenza degli accessi alle private abitazioni, su alberi e comunque in modo da costituire intralcio ai pedoni, alla circolazione, ovvero agli ingressi di attività commerciali e artigianali;
- k) lasciare i velocipedi non più idonei alla circolazione, anche se assicurati con sistema di ritenuta, presso le strutture adibite a loro deposito. Sono considerati tali i velocipedi in evidente stato di abbandono, in pessimo stato di uso e conservazione o privi di uno o più elementi. Tali velocipedi, in ossequio alla disciplina sui rifiuti, verranno rimossi e conferiti presso un centro di demolizione o di recupero, in caso di necessità saranno asportati mediante il taglio del sistema di ritenuta;
- l) lanciare materiali o spruzzare schiumogeni, atti ad imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco e in occasione di Halloween;
- m) gettare rifiuti alimentari su suolo pubblico che possano attrarre animali domestici e/o selvatici;
- n) lanciare palloncini in atmosfera, senza specifica autorizzazione;
- o) utilizzare su suolo pubblico, al di fuori degli spazi all'uopo predisposti, cavi elettrici per la

ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida Plug in, creando ingombro e/o intralcio e/o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale.

2. Qualora siano ancora idonei alla circolazione, i velocipedi di cui al punto j) saranno custoditi a cura dell'Ufficio cui appartiene l'agente accertatore, ove resteranno depositati per il tempo e secondo le modalità previste dal Codice Civile, anche ai fini della restituzione al legittimo proprietario del mezzo. I mezzi non ritirati entro tale periodo potranno essere ceduti a terzi o alienati secondo la normativa vigente. E' sempre prevista la rimozione e collocamento in depositaria dei velocipedi che creano ostacolo alla circolazione, previa effrazione del sistema di ritenuta, a spese del proprietario o autore della violazione e senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento. Le merci di cui sopra devono comunque essere tenute in contenitori idonei ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
4. Fatto salvo quanto già previsto dalla Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 20 e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai detentori degli animali d'affezione di rimuovere immediatamente le deiezioni dagli stessi prodotte su suolo pubblico. I detentori avranno cura di avere sempre con sé strumenti idonei alla immediata rimozione e, per quanto riguarda le aspersioni di liquidi fisiologici sui muri delle case e/o delle attività commerciali, portare al seguito una bottiglietta d'acqua per la pulizia dei beni imbrattati.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. Nei casi previsti dal comma 1, lett. j) e k) è sempre prevista la rimozione del velocipede e il collocamento del mezzo presso i depositi comunali. In caso di necessità saranno asportati mediante il taglio del sistema di ritenuta.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 con rimozione immediata dei prodotti o ricollocazione corretta degli alimenti autorizzati.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 10 - Divieto di bivacco

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a tutela dell'ambiente e del decoro della città, è vietato:
 - a) occupare abusivamente giardini, spazi pubblici o ad utilizzo collettivo, bivaccare o occupare abusivamente i predetti spazi anche in orario notturno con qualsiasi tipo di attendamenti ovvero predisporre e/o utilizzare giacigli di qualsiasi genere (sacchi a pelo, coperte, cartoni e simili), soggiornare nei portici, strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi, aree verdi e in altri luoghi pubblici o di utilizzo collettivo ovvero recando intralcio od ostruendo soglie d'ingresso pubbliche e private;

b) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici e/o aperti al pubblico per mangiare, consumare bevande, dormire e compiere atti contrari al decoro dei luoghi;

c) imbrattare con cibi e bevande di qualsiasi natura, o abbandonare carte, barattoli, bottiglie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido sulle scalinate o sotto i portici di Palazzo d'Aronco, Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, piazza della Libertà, scalinata del Lippomano e l'intera area del Castello. E' comunque vietato sedersi a terra ovvero sui gradini di monumenti od edifici quando il fatto: a) sia contrario al decoro urbano; b) limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la fruizione cui sono destinati; c) renda difficoltoso o pericoloso l'accesso agli spazi pubblici.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. All'atto dell'accertamento e contestazione della violazione prevista al comma 1, lett. a), l'organo di Polizia provvede alla rimozione ed al sequestro ai fini della confisca i beni utilizzati per commettere la violazione e all'emmissione dell'ordine di allontanamento nei casi previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Accensione di fuochi

1. Su area pubblica è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, compreso il lancio delle lanterne cinesi, salvo specifica autorizzazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa comunitaria, statale o regionale in materia, su area privata è consentito dare fuoco a stoppie, ramaglie, foglie secche e residui di operazioni di potatura ed estirpazione, escluso nel periodo vietato di cui al successivo comma 3, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) dell'accensione del fuoco deve essere data comunicazione, anche solo verbale, al Comando di Polizia Locale almeno 24 ore prima, con l'indicazione della persona che effettuerà detta operazione e di eventuali altri soggetti addetti alla sorveglianza. L'operazione di accensione non potrà comunque avvenire in condizioni meteorologiche avverse, quali presenza di forte vento, ovvero in caso di superamento dei limiti, prescritti dalla legge, in materia di inquinamento atmosferico;

b) il fuoco deve essere acceso ad una distanza non inferiore a 100 metri da edifici, pertinenze, siepi, boschi, depositi di sostanze infiammabili o combustibili e da qualsiasi altro elemento pericoloso nonché dalla sede stradale. Inoltre devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, procurando il rispetto delle normative in materia di boschi e di materiale infiammabile;

c) il fumo o i residui della combustione non devono creare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale o ferroviaria;

d) il fuoco acceso non deve produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, anche per cause naturali;

e) il fuoco deve essere presidiato costantemente fino al completo spegnimento e l'area circostante dovrà essere pulita e sgombera da materiale combustibile, ad eccezione del materiale che deve essere bruciato, in modo da evitare un'eventuale estensione, anche accidentale, delle fiamme;

f) l'accensione del fuoco sarà consentita solo dall'alba al tramonto e non dovranno essere usati liquidi infiammabili o combustibili di alcun genere;

g) il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato dalla persona responsabile, presente sul posto, che dovrà essere dotata di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento dello stesso, se necessario;

h) l'abbruciamento potrà riguardare esclusivamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, che non sia considerato rifiuto tale da dover essere smaltito diversamente secondo la normativa vigente. E' vietata qualunque operazione di incenerimento di materiali diversi da quelli indicati.

3. Dal 15 ottobre al 31 marzo, su tutto il territorio comunale, vige il divieto di accendere qualsiasi fuoco all'aperto di stoppie, ramaglie o altro, eccezion fatta per i fuochi epifanici, per i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al successivo comma 5 e realizzati esclusivamente con ramaglie secche e scarti di legno non trattati.

4. L'uso di bracieri e griglie non elettrici non è consentito su aree pubbliche, a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

5. L'accensione di fuochi e falò epifanici tradizionali è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S., rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e previa comunicazione al Comando di Polizia Locale e ove necessario, l'autorizzazione prevista dall'art. 19 della L.R. 17/2019 di competenza del Corpo Forestale Regionale.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 con obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano riattizzarsi creando pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Articolo 12 - Disposizioni a salvaguardia del verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, siano essi aperti che recintati, nelle airole e nei viali alberati, nelle aree verdi attrezzate e non, è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle airole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, salvo che quest'ultimi siano condotti a mano;

b) calpestare le airole, danneggiare le siepi e gli alberi ovvero raccogliere e recidere fiori e piante poste sulle airole, aree verdi e nelle fioriere ai fini dell'abbellimento dell'arredo urbano;

c) guastare o sporcare le panchine pubbliche, salire sugli alberi nonché legarsi o incatenarsi ad essi, e appendere manifesti sulle piante;

d) collocare baracche od altre strutture simili, fisse o mobili, od occupare spazi senza la specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;

e) gettare e sparpagliare rifiuti fuori degli appositi contenitori;

f) praticare giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone;

g) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;

h) danneggiare o modificare le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o su di essa installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate. In caso di danneggiamento le spese per il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;

i) rimuovere, manomettere sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. L'addebito delle spese in caso di danneggiamento ed il ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico del trasgressore;

j) porre in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentare al pubblico oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene;

k) sostare oltre l'orario di chiusura, per i parchi pubblici muniti di infrastrutture di perimetrazione integrale.

2. Salvo che il fatto non integri gli estremi di reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), h) e i) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00 e, a seconda dei casi, rimborso delle spese e ripristino immediato dello stato dei luoghi.

3. Salvo che il fatto non integri gli estremi di reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lett. f), g), j), e k) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 13 - Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o di chi ne abbia la disponibilità ogni volta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero ne venga occultata la segnaletica stradale, compresa quella semaforica.

2. Sono ammesse sporgenze di rami purchè ad un'altezza superiore a 2,70 metri al di sopra del marciapiede ed a 5,50 metri se sporgenti sulla carreggiata, sempre che non oscurino gli impianti di illuminazione pubblica.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non arrecare pericolo igienico, provvedendo a sfalciare l'erba tutte le volte questa raggiunga un'altezza tale da costituire ricettacolo di ratti, rettili e insetti, evitando altresì il possibile rischio di propagazione di incendi ed il ristagno delle acque. Stesso obbligo grava anche per il verde condominiale.

5. All'interno del centro abitato i terreni di pertinenza di abitazioni e tutti i terreni a qualsiasi uso destinati e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, devono essere tenuti in condizioni da non costituire ricettacolo per ratti, rettili e insetti ovvero tali da offrire rifugio ad animali che siano potenziali vettori di malattie o che comunque siano potenzialmente pericolosi sotto il profilo igienico – sanitario, evitando in particolare accumuli di rifiuti e ramaglie e sottoponendoli a regolare sfalcio dell'erba.

6. Salvo che il fatto non integri gli estremi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

7. In sede di accertamento e contestazione dell'illecito, l'Organo di polizia provvede alla diffida del responsabile con, in caso di inottemperanza, comminatoria di denuncia per violazione dell'art. 650 c.p. per motivi di sicurezza pubblica e di igiene.

Articolo 14 - Emissioni di odori, gas, vapori e fumo

1. È vietata l'emissione e la diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti che si propaghino su area pubblica.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente, alimentati con motore a scoppio, laddove non sia specificatamente vietato, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore;
 - b. nei mercati e nelle fiere, con dispositivi dotati di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico;
 - c. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
 - d. su specifica autorizzazione dell'ufficio competente, in deroga a quanto sopra, su richiesta presentata dall'avente titolo per comprovate esigenze;
 - e. generatori fuori discoteche.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 15 - Manutenzione delle facciate degli edifici e delle aree di pertinenza

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, dalle norme del Codice della strada e dalle norme del Codice penale, a salvaguardia della sicurezza, del decoro e dell'immagine urbana, tutti gli immobili, le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro. Qualora si renda necessario intervenire per il grave stato di abbandono, degrado ovvero pericolo per la pubblica incolumità, con provvedimento del Sindaco viene ordinato ai proprietari di procedere al ripristino delle medesime, al fine di garantire lo stato di conservazione e di sicurezza dell'immobile.
2. Gli infissi, le ringhiere, le grondaie e gli elementi aggettanti dei fabbricati devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e convenientemente assicurati in guisa da evitarne il pericolo di caduta sul suolo pubblico; egualmente devono essere assicurati, contro ogni rischio di caduta, eventuali oggetti mobili.
3. Lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico è vietato. E' fatto obbligo di verificare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e dei pluviali, al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche sul suolo pubblico.
4. E' vietato:
 - a. utilizzare cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori,

fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;

- c. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, con conseguenti danni a cose o persone;
- d. al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e zanzara del Nilo (*West Nile*) abbandonare dal 1° marzo fino al 30 novembre negli spazi aperti pubblici e privati - compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, vasi, evitando qualsiasi formazione di acqua stagnante. I proprietari o coloro che hanno l'uso effettivo degli spazi aperti pubblici o privati devono procedere allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, ovvero procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta; i proprietari devono provvedere alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie.

5. I proprietari di immobili disabitati o comunque inutilizzati dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni di animali o persone, sbarrando efficacemente, all'occorrenza con solida chiusura ermetica, tutti gli accessi comprese le finestre.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento da € 100,00 ad € 600,00.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 4 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento da € 100,00 ad € 600,00. In caso di recidiva la sanzione sarà raddoppiata.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 5 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento da € 500,00 ad € 3.000,00.

Articolo 16 - Minaccia di rovina di fabbricati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere qualsiasi edificio e le relative pertinenze, compresi orti, giardini e loro essenze arboree, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

2. È fatto obbligo ai proprietari di immobili o a chi ne ha la disponibilità, nonché agli amministratori di condomini, di segnalare tempestivamente con appositi mezzi e accorgimenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, ogni tipo di pericolo che possa derivare dallo stabile stesso.

3. Qualora sussista un reale pericolo di rovina o si verificino improvvisi cadute di parti di edificio, i soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

4. In caso di pericolo imminente, gli uffici comunali preposti adottano i provvedimenti occorrenti per la tutela della pubblica incolumità, mediante transennamento e/o delimitazione dell'area, dandone avviso agli interessati, i quali entro 5 giorni dovranno provvedere autonomamente alla delimitazione dell'area interessata dal pericolo con mezzi propri. In caso di inerzia, verranno addebitate le spese relative all'occupazione di suolo pubblico, secondo le tariffe previste dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati", e le spese di noleggio delle transenne.

5. Il Sindaco provvederà ad emettere un atto di ingiunzione, impartendo le disposizioni opportune, affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo altresì le opere di riparazione da eseguirsi. In caso di inottemperanza nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, con addebito delle spese a carico degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento da € 200,00 ad € 1.200,00.

Articolo 17 - Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sull'intero territorio comunale, e temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

- a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
- b) divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta di vendita o locazione dell'immobile;
- c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

2. È fatto obbligo per i titolari ed i gestori di attività commerciali in sede fissa in esercizio di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo.

3. La violazione di quanto previsto al comma 1 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

4. La violazione di cui al comma 1 lettera b), fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera c) comporta l'applicazione della sanzione da € 50,00 a € 300,00 con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito; la mancata pulizia ed il ripristino entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

5. L'inadempimento di quanto previsto dal comma 2 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00. L'Organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza, intima formalmente al gestore di provvedere alla pulizia ed al ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 18 – Sicurezza dei fabbricati

1. Tutti gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico - sanitario, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
2. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute degli abitanti.
3. E' vietata altresì la dimora in locali non destinati a tale uso o abitati da un numero eccessivo di persone, determinato con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di igiene dei fabbricati, con riferimento all'agibilità tecnica, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e/o di cose.
4. Al proprietario ovvero locatario o conduttore o titolare di diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione è vietato dare alloggio ad un numero di persone superiore rispetto ai parametri derivanti dal combinato disposto del D.M. 5 luglio 1975 con la L.R. 44/1985.
5. Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 per ogni persona alloggiata in numero superiore a quanto previsto dai criteri previsti per quel alloggio dal D.M. 5 luglio 1975 in raccordo con la L.R. 44/1985.
8. L'organo accertatore, all'atto della contestazione o notifica del verbale di accertamento per la violazione di cui al comma 1, provvede ad invitare il proprietario o conduttore dell'immobile, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone e cose presenti in numero eccedente i parametri previsti dalla vigente legislazione.
9. L'inosservanza all'invito di cui al comma precedente a riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone e cose presenti nel termine dato, comporta una violazione amministrativa da € 200,00 ad € 1.200,00 nonché la segnalazione all'Autorità Sanitaria Locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti.

Articolo 19 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Gli immobili le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano visibili dalla medesima, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e decoro, ferme restando le disposizioni previste in materia dal Regolamento edilizio comunale, nonché le altre norme previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte,

muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.

3. Dei danni arrecati all'immobile rispondono il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido con ristoro delle spese conseguenti al ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari hanno comunque l'obbligo di rimuovere tempestivamente eventuali scritte e disegni. L'Amministrazione Comunale può cancellare e/o rimuovere scritte e disegni, avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili, qualora si tratti di scritte a contenuto politico o blasfeme o contrarie alla pubblica decenza provvedendo, in via d'urgenza, alla copertura o oscuramento delle medesime.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00.

Articolo 20 – Colombi

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di un immobile, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, di dotare gli edifici di idonei dissuasori, schermature o altri mezzi, al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione dei colombi.

2. In ogni caso i proprietari o titolari di diritti reali su beni immobili pubblici o privati situati in tutto il territorio comunale, interessati dalla nidificazione o dallo stazionamento di colombi, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese:

- a) a rimuovere eventuali escrementi presenti sui davanzali, terrazzi, soffitte, cornicioni, cortili, pensiline e qualunque luogo accessibile, facendo seguire all'intervento una accurata pulizia e disinfezione delle superfici interessate;
- b) alla sistemazione di idonee schermature, quali reti a maglie sottili o griglie, o dissuasori al fine di impedire la sosta e la nidificazione.

3. È vietato fornire cibo ai colombi liberi nonché gettare sul suolo pubblico, in tutto l'arco dell'anno, sostanze di scarto o avanzi alimentari; è fatta salva la distribuzione da parte del Comune di mangime anticoncezionale tramite personale autorizzato.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 21 - Pulizia del suolo pubblico

1. I gestori dei locali di esercizi pubblici e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale.

2. Gli stessi gestori devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività o comunque alla stessa connessi e di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere contenenti sabbia, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio, idonei anche alla raccolta di rifiuti da fumo e quelli di piccolissime dimensioni.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e di quello immediatamente circostante al termine dell'orario di apertura e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00. Alla contestazione della violazione consegue l'emissione di apposita ordinanza da parte del Dirigente Comunale competente in materia di ambiente per il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 22 - Sgombero della neve

1. I proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di collaborare con l'Ente, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti i rispettivi immobili.

2. La neve rimossa può eventualmente essere ammassata ai margini dei marciapiedi, in modo tale da garantire il transito ai pedoni senza comunque costituire intralcio per la circolazione dei mezzi pubblici e privati.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 23 - Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

2. Con apposito provvedimento il Sindaco può attivare campi di sosta temporanei per motivate esigenze e/o per situazioni di emergenza ovvero disporre lo sgombero delle aree per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. L'Organo di Polizia che ha accertato la violazione intima, nel verbale di contestazione, l'allontanamento immediato dal luogo abusivamente occupato delle persone e dei veicoli successivamente destinatari del provvedimento cui al comma 2 con addebito delle eventuali spese di intervento, rimozione e custodia. In caso di inottemperanza, si procederà per violazione delle disposizioni previste dall'art. 650 del codice penale, anche nel caso di spostamenti in località limitrofe a quelle occupate precedentemente.

Articolo 24 - Artisti di strada

1. Per artisti di strada e mestieri girovaghi si intende chi svolge un'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea o apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è rimesso alla libera offerta dello spettatore, fatte salve le norme in materia fiscale e tributaria. I soggetti che svolgono queste attività non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

2. Gli artisti di strada e chi pratica un mestiere girovago possono esercitare le loro attività solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale, non comprese in zone soggette a salvaguardia, non soggette alle disposizioni in materia di occupazione, soltanto alle seguenti condizioni:

a) orario di svolgimento: di norma dalle ore 10:00 alle ore 20:00 per le attività figurative; per le attività musicali o comunque rumorose l'orario è dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; in quest'ultimo caso la durata massima è di 60 minuti nello stesso luogo (per "stesso luogo" si intende la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua) ed è comunque fatto divieto di ritorno nell'arco della stessa giornata; non devono essere utilizzati strumenti di amplificazione fissi, essendo consentiti solo strumenti di amplificazione mobili di bassa emissione sonora e con potenza non superiore a 20 WATT e comunque la musica prodotta deve essere percepibile in un'area limitata e non deve arrecare disturbo alle persone e devono essere rispettate le disposizioni per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale;

b) si deve curare il decoro e la pulizia dei luoghi. Eventuali animali al seguito non dovranno provocare danni, spavento ai passanti, non potranno essere sfruttati per suscitare la compassione, dovranno essere tenuti con ogni cura ed in buone condizioni di salute;

c) non si deve speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);

d) non deve essere proposta la vendita di merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo;

e) non sono consentite esibizioni in prossimità di luoghi di culto.

3. L'amministrazione comunale può stabilire, anche in deroga, diversi orari o prescrizioni per lo svolgimento delle attività, in relazione alla stagione, al luogo o alla particolarità dell'attività, pubblicizzando l'accoppiamento fra determinate dislocazioni e calendario anche solo a mezzo del sito internet istituzionale.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. L'Organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo o l'attività non regolare; in caso di inottemperanza all'ordine impartito, si procederà per violazione delle disposizioni dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 25 – Accattonaggio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 669 bis c.p. in riferimento al delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio, su tutto il territorio comunale è vietata la questua e l'accattonaggio effettuati con modalità insistenti e/o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale ovvero che creino comunque intralcio all'ingresso di civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere ovvero in prossimità di luoghi ove vi sia grande afflusso di persone.

2. È in ogni caso vietato l'accattonaggio:

- a) sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali, e l'offerta riguardi sia la vendita di beni che l'erogazione di servizi, con successiva richiesta di elemosina esercitata in forma petulante e molesta;
 - b) nelle aree adibite a parcheggio sia pubblico che adibito a uso pubblico;
 - c) nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico, la stazione ferroviaria, l'ospedale, le case di cura, il distretto sanitario e comunque le strutture sociosanitarie e sanitarie;
 - d) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla via pubblica e privata aperta all'uso pubblico;
 - e) davanti ed in prossimità dei cimiteri;
 - f) all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
 - g) all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato;
 - h) effettuato in modo da interferire con le attività commerciali, quelle dei pubblici esercizi e di altri luoghi di pubblico servizio, ovvero nelle aree di accesso e di parcheggio delle predette attività commerciali.
3. Salvo che il fatto costituisca reato ex art 600 octies c.p., e' vietata la richiesta di elemosina con minori di anni quattordici o, comunque, non imputabili ovvero con sfruttamento di animali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro provento della violazione, di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art.20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della predetta legge. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Articolo 26 - Ordine di allontanamento in zone di particolare rilevanza

1. Nell'area ricompresa e delimitata dalle seguenti vie e piazze incluse, in cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito dalla L. 18/04/2017 n. 48 e modificato dall'art. 21 del D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito dalla L. 1.12.2018, n. 132 : viale XXIII marzo, viale Trieste, piazzale Oberdan, via Renati, via Caccia, piazzale Osoppo, via San Daniele, piazzale Diacono, via Bassi, piazzale Cavedalis, viale Ledra, piazzale XXVI luglio, viale Duodo, piazzale Cella, via delle Ferriere, viale Europa Unita, piazzale D'Annunzio.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì all'interno del Parco del Cormor e relativo parcheggio, Parco Moretti, parco Brun di viale Vat, Parco Ilaria Alpi di via Melegnano, parco Martiri delle foibe di via Manzini, nelle vie limitrofe dell'Ospedale Civile S. Maria della Misericordia, della Casa di Cura "Città di Udine", dell'ospedale "Gervasutta", in prossimità del Tempio Ossario di piazzale XVI Luglio, della Parrocchia di San Marco Evangelista, nelle adiacenze dei cimiteri di San Vito, Cussignacco, Paderno e Rizzi, di cui all'allegata planimetria generale.

Articolo 27 - Divieti di occupazioni e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Nelle aree di cui all'articolo precedente, è vietato porre in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e relative pertinenze in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.

2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo, è vietato in particolare:

a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico di cui al comma 1 in stato di ubriachezza, quando detta condotta impedisca l'accessibilità e la fruizione delle predette aree e dei servizi ivi erogati;

b) compiere atti contrari alla pubblica decenza nonché tenere comportamenti vietati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del presente Regolamento;

c) bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

d) esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo;

e) esercitare il commercio abusivo, anche in forma itinerante.

3. La violazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00 e dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo precedente con trasmissione del provvedimento al Questore di Udine e, ove ne ricorrano le condizioni, con segnalazione ai servizi socio-sanitari; l'inosservanza dell'ordine di allontanamento ovvero del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione da € 200,00 ad €. 1.200,00 e l'emissione di un nuovo ordine di allontanamento. Il Questore di Udine, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più aree di cui all'art. 9 del D.L. 20/02/2017 n. 14, espressamente specificate nel provvedimento, individuando altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Articolo 28 – Prostituzione

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, all'interno del territorio comunale è fatto divieto a chiunque di assumere atteggiamenti e modalità di comportamento tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento nei luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio.

2. Nel territorio comunale è vietato altresì a chiunque di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per abbigliamento, ovvero per modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; i comportamenti sono vietati anche quando siano finalizzati a far salire o lasciare scendere dal veicolo che si conduce i soggetti sopra rappresentati.

3. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.800,00.

Articolo 29 – Manifestazioni sportive che si svolgono presso lo stadio Friuli ed il palasport Primo Carnera

1. In occasione delle manifestazioni sportive che si svolgono presso lo Stadio Friuli e/o il Palasport Primo Carnera, nell'area circostante gli impianti sportivi, con particolare riferimento all'area mercatale di piazza della Repubblica Argentina, e all'interno degli stessi, è vietata la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche con gradazione superiore a 5°, salvo deroghe per particolari aree, previo parere favorevole del Questore.

2. Parimenti è vietata la vendita di bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine e in bottiglie di vetro o di plastica, mentre è consentita la somministrazione in bicchieri di carta o materiale compostabile.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 con contestuale sospensione immediata dell'attività illecita.

Articolo 30 – Bagarinaggio

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita.

TITOLO III – TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Articolo 31 - Tutela del patrimonio pubblico

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, a salvaguardia del patrimonio pubblico è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano ovvero spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione;
- c. collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline segnaletiche, alberi o altri manufatti pubblici, volantini, locandine, manifesti di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione;
- d. insudiciare, deturpare, danneggiare o imbrattare con scritte, disegni e figure i monumenti, i muri, le facciate, le porte e gli infissi di edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, le strade, i parapetti dei ponti e qualsiasi manufatto di arredo urbano;
- e. rimuovere, spostare dalla loro sede, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, cassonetti, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- f. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- g. stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti alle affissioni;
- h. infiggere pali o punte nel suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione;
- i. smuovere o danneggiare la pavimentazione; gli strumenti quali carrelli, traspallet e simili utilizzati per il trasporto di materiali vari dovranno avere ruote gommate o comunque tali da evitare danneggiamenti dovuti all'attrito con il suolo pubblico;
- j. praticare giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- k. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione ovvero l'accesso agli edifici e/o ai negozi;
- l. ostacolare il parcheggio dei veicoli, indirizzare gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo. E' parimenti vietato indirizzare i veicoli negli stalli, richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro;
- m. depositare in forma incontrollata recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e/o loro residui ovvero veicoli contenenti quanto testè indicato nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- n. accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi

pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali, salvo deroga con atto motivato adottato dal Sindaco.

2. Nei luoghi di notevole rilevanza artistica, storica e culturale è vietato arrecare disturbo di qualsiasi tipo con grida, schiamazzi o altre attività, salvo specifica autorizzazione per eventi particolari di carattere patriottico o celebrativo, ovvero in caso di ricorrenze nazionali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 32 - Occupazioni di suolo pubblico

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati", e in altri specifici regolamenti, qualsiasi occupazione di spazi od aree pubbliche con mezzi o strutture, è soggetta alla preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite, comprese le occupazioni degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico.

2. Sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

3. Le autorizzazioni di occupazione con pedane ed impianti amovibili, tavolini, sedie, deposito merci, passi carrai, senza realizzazione di opere edilizie, sono concesse, fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento Comunale per l'Arredo Urbano, nel rispetto delle esigenze di estetica, decoro e viabilità del luogo che si intende occupare, alle seguenti condizioni:

- a. che l'occupazione non risulti di intralcio al libero transito delle persone e dei veicoli;
- b. che l'occupazione non leda diritti di terzi;
- c. che vengano assolti gli oneri di pagamento relativi all'occupazione richiesta;
- d. che la concessione si intenda per ogni effetto sempre revocabile;
- e. che l'occupazione, qualora ospitante generi alimentari, rispetti la normativa igienico-sanitaria in materia.

4. Durante il corso dell'esercizio delle autorizzazioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche, l'Autorità Comunale competente potrà prescrivere le modalità e apportare le modificazioni che a giudizio della Pubblica Amministrazione risultassero opportune nei riguardi della sicurezza, del decoro e dell'estetica. L'inosservanza di tali prescrizioni da parte degli interessati nei termini stabiliti, produrrà la decadenza delle relative concessioni.

5. La concessione si intenderà di pieno diritto revocata se l'occupazione non verrà direttamente esercitata dal concessionario o ne venga cambiata la destinazione.

6. Qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità e utilità.

7. E' fatto obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o

concessione in originale e di esibirla a richiesta degli organi di polizia.

8. È sempre richiesta l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari.

9. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, sono subordinate al preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

10. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di cibi e bevande è disciplinata dalle norme inserite nel *“Regolamento comunale per l'arredo urbano,”*. Tutti gli arredi devono corrispondere a quanto previsto dalle norme regolamentari e, in ogni caso, essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

11. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione, anche in relazione alla quiete pubblica, o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

12. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.

13. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono di norma a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00. L'Organo di Polizia, all'atto della contestazione della violazione, procede a riportare sul verbale la diffida per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Articolo 33 – Tipologia delle occupazioni di suolo pubblico

1. Per quanto riguarda la tipologia delle occupazioni di aree e spazi pubblici si rimanda al *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati”*

2. Qualora le disposizioni contenute nell'autorizzazione o concessione non vengano rispettate, alla sanzione consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, con recupero dell'eventuale tassa o canone non corrisposto. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e, allo scadere dell'autorizzazione, restituito libero da ogni struttura ed indenne da eventuali danni. Qualora per cause accidentali si siano verificati danneggiamenti al suolo o ad un qualsiasi manufatto, il titolare dell'autorizzazione o concessione è obbligato al ripristino immediato a propria cura e spese, pena la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri sostenuti.

Articolo 34 - Occupazioni per manifestazioni e pubblici spettacoli

1. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita e di somministrazione, devono presentare al Comune di Udine la richiesta di realizzazione della manifestazione almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della stessa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto indicante titolo, finalità, durata ed orario dell'evento, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio, nonché una planimetria quotata dell'intera sede espositiva (scala non inferiore a 1:100), firmata da tecnico abilitato, recante la superficie netta, nonché la superficie occupata dall'organizzatore per funzioni connesse allo svolgimento della manifestazione (quali, ad es., convegni, dimostrazioni, spettacoli, aree adibite a sosta veicoli di servizio, eventuali aree per la somministrazione di alimenti e bevande, etc).
2. Qualora la richiesta risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione: il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Lo svolgimento della manifestazione è subordinato al parere dell'Amministrazione.
3. Le manifestazioni devono essere riconosciute ed approvate dalla Giunta Comunale.
4. Ottenuto il parere favorevole dall'Amministrazione i soggetti promotori dovranno presentare tramite il portale telematico tutte le richieste necessarie per lo svolgimento della manifestazione stessa.
5. L'occupazione non può essere rilasciata in favore di un promotore che non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.
6. L'occupazione non può essere rilasciata senza il pagamento del canone patrimoniale unico.
7. Nel caso siano previste attività rumorose a carattere temporaneo, dovrà essere rispettata la normativa vigente, in ogni caso dovranno essere contenuti disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.
8. E' fatto obbligo di collocare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze dell'evento.
9. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia ed al ripristino rivalendosi sul promotore.
10. La somministrazione temporanea, su area pubblica o privata, può essere effettuata esclusivamente come accessoria in occasione di un evento principale riconosciuto e ben definito e non può avere durata superiore a 21 giorni consecutivi.
11. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00.

Articolo 35 - Occupazioni di sede stradale con ponteggi e cantieri

1. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve

avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura).

2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici, su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami, a tutela dell'incolumità delle persone, cose ed animali se non con idonei sistemi di contenimento dei materiali e delle polveri.

3. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.

4. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Tali impianti anche se effettuati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà. I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

5. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune e le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

6. I cantieri allestiti nel centro storico devono essere recintati per un'altezza minima di tre metri dal suolo con una struttura di contenimento da identificare tra una delle seguenti tipologie:

- struttura in rete elettrosaldata, autoportante, rivestita in tela juta;
- assito con assi verticali nuove o ricoperto con tela juta bianca;
- assito in pannelli fibro – legnosi, verniciato ed inalterabile agli agenti atmosferici;
- altri sistemi simili a quelli sopra descritti che garantiscano comunque il decoro del cantiere, stante la particolarità del centro storico stesso.

7. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.

8. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, deve mantenere costantemente e restituire l'area al termine dei lavori perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

9. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le aree occupate per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.

10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per la rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 36 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne

comunicazione al Comando di Polizia Locale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo pec o posta elettronica certificata, nel momento in cui l'intervento viene effettuato. L'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre i disagi, può disporre che per gli assi viari principali gli interventi vengano effettuati in orario notturno con riapertura al transito durante il giorno.

3. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ufficio Comunale competente, scavi su suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero su strade di proprietà comunale ancorché non aperte alla circolazione veicolare, posa di condutture idriche, attraversamenti con linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, realizzazione di sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi, o altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà comunale.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per la rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 37 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita, fatti salvi interventi di breve durata strettamente necessari a liberare la carreggiata stradale.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria e/o lavaggio vetture.

3. Chiunque eserciti l'attività di riparazione veicoli al di fuori dei locali dell'esercizio, con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

4. Chiunque effettui l'occupazione su strada al fine di esercitare l'attività di carrozzeria si applica, in concorso al comma 3, l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di aree e spazi, anche destinati a mercati".

5. Chiunque, nell'esercizio dell'attività riparazione veicoli e/o di carrozzeria, produca spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo di cui al comma 4, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.800,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per la rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 38 - Occupazioni per traslochi

1. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con autocarri e/o veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comando di Polizia Locale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno 7 giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale rilascia l'autorizzazione con le prescrizioni del caso.
2. L'area oggetto di autorizzazione dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata con l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e la predisposizione degli accorgimenti necessari a tutela dei pedoni.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per la rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 39 - Occupazioni per comizi, raccolta di firme e attività promozionali

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica delle esigenze della circolazione pedonale e della compatibilità generale reciproca delle varie iniziative e comunque per periodi limitati.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale possono essere individuati luoghi predeterminati per questa tipologia di occupazione, con eventuale riduzione dei termini per la presentazione della domanda, e tempi definiti.
3. Le attività promozionali a favore di associazioni no profit effettuate senza alcuna struttura fissa possono essere liberamente esercitate solamente negli spazi a ciò destinati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale e per una durata limitata.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per la rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 40 - Affissioni e volantini

1. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni, deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni.
2. Volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle previste, utilizzati in occasioni di manifestazioni o festeggiamenti, devono essere rimossi al termine della manifestazione medesima e comunque entro e non oltre le 48 ore successive. In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione addebitando le spese di pulizia e/o rimozione agli organizzatori della manifestazione.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 41 – Luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. E' soggetta a preventiva comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 6.05.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), l'installazione di impianti provvisori elettrici (luminarie), addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici, sempre che non si tratti di elementi decorativi temporanei, per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario e corredati dalla certificazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministro per lo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la comunicazione.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno dell'illuminazione pubblica, previa preventiva autorizzazione del gestore, ovvero, dopo preventivo nulla osta dell'Amministrazione, i manufatti comunali, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.
3. L'allestimento sulle facciate degli edifici e dei palazzi è consentito a condizione che non si creino situazioni di precarietà e con responsabilità a carico di chi ha curato l'installazione. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è in ogni caso vietato collocare luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Le spese per la collocazione e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti titolari dell'autorizzazione.
6. Nel periodo natalizio i festoni, le luminarie ed altri addobbi non dovranno essere collocati prima del 15 ottobre e dovranno venir rimossi entro il 15 febbraio dell'anno seguente.
7. In caso di altre festività gli addobbi devono essere rimossi entro una settimana dalla fine della festività.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 42 – Definizione di disturbo e di attività rumorose

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che, in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane e viene definito come alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute, e tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Per "attività rumorose o incommode" si intendono tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, il cui utilizzo provoca disturbo, fastidio, molestia. Sono considerate incommode le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Articolo 43 - Tutela della quiete e del riposo delle persone

1. Nei condomini e nelle abitazioni private e/o in altri spazi adibiti a festa privata è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo e nei mesi di giugno, luglio ed agosto anche dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo formale autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo formale autorizzazione in deroga.
3. Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni, le attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica.
4. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale, se non diversamente previsto dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. Trovano in ogni caso applicazione le norme previste dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose allegato al Piano Comunale di Classificazione Acustica.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per l'immediata cessazione delle emissioni sonore e delle attività non consentite.

Articolo 44 - Attività produttive rumorose

1. Nel centro abitato è vietato esercitare professioni, arti, industrie ed attività rumorose o altrimenti incombode e fare uso di macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici,) fuori dagli orari e dai periodi previsti dall'art. 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.
2. Per interventi di manutenzione che non richiedano l'uso di macchinari e per l'attività di sfalcio erba e/o lavori di giardinaggio in genere, gli orari nei quali possono essere effettuati sono i seguenti:
 - a. da lunedì a venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 19:00;
 - b. sabato, domenica e festivi dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Dalle ore 20:00 alle ore 07:00, nell'esercizio di attività che debbano svolgersi in orario notturno, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande e nella movimentazione di materiali e cose.
4. Per i cantieri edili, stradali e assimilabili temporanei, che superino i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, valgono le limitazioni di orario e le relative giornate previste nell'autorizzazione in deroga rilasciata, fatte salve le lavorazioni che debbano essere effettuate in orario notturno disposte dall'Amministrazione Comunale.
5. Alle prescrizioni previste nel presente articolo sono soggetti anche i lavori di edilizia e di manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed i lavori di ristrutturazione di esercizi pubblici, di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per l'immediata cessazione delle emissioni rumorose e delle attività non consentite.

Articolo 45 – Pubblici esercizi

1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 45 e 46 del presente Regolamento, per pubblici esercizi si intendono bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, gelaterie, agriturismi, birrerie, pub, caffè, pasticcerie ed esercizi similari che operano nel territorio comunale.
2. Nei pubblici esercizi il volume delle emissioni sonore deve essere limitato in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni e al vicinato e, comunque, entro i limiti di quanto indicato nella VIAC .
3. E' vietato intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vocando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica: del fatto illecito risponde tanto l'avventore quanto il gestore dell'attività o suo rappresentante. Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette, di disturbo o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1.200,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per l'immediata cessazione delle attività non consentite, pena l'applicazione dell'art. 650 c.p. e fatto salvo l'applicazione di ulteriori norme penali.

Articolo 46 - Intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi

1. Per effettuare l'allietamento, in sede di apertura del locale o anche successivamente, deve essere indicato nella SCIA il tipo di impianto utilizzato, che deve essere quello inserito nel documento di valutazione impatto acustico; per impianto sonoro deve intendersi qualunque fonte sonora/strumento di riproduzione musicale collegato ad amplificatore e/o a casse anche tramite collegamento da remoto o tramite dispositivi mobili.

2. Le attività di allietamento, nel rispetto dei limiti sonori stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, **all'interno** dei pubblici esercizi debbono svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti ha carattere complementare e deve avvenire durante la consumazione di cibi e bevande;
- b) non debbono essere allestiti o riscontrati spazi specifici per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o di ballo destinati agli avventori (arredi spostati, pedane, piste da ballo e similari);
- c) l'attività di allietamento deve essere accessoria e secondaria rispetto all'attività di somministrazione;
- d) l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, non ci deve essere richiesta di pagamento di corrispettivo, quali sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, biglietto d'ingresso, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- e) l'allietamento non deve essere pubblicizzato all'esterno del pubblico locale mediante manifesti, interventi sui mass-media o pubblicità in rete, biglietti d'invito o similari che induca l'avventore a recarsi nel locale attirato dall'evento più che dalla somministrazione;
- f) la musica deve essere di accompagnamento o allietamento della clientela, una "mera atmosfera" fatta con musica in sottofondo, con volume soft e comunque tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle occupazioni, tanto più se i pp. ee. sono ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, nel pieno rispetto di quanto indicato nella VIAC (valutazione di impatto acustico);
- g) l'orario di esitazione della musica è ammesso dalle ore 9.00 alle 24.00 nei giorni feriali e festivi e fino alle ore 01.00 nelle giornate di venerdì e prefestive;
- h) deve essere sempre disponibile nel locale a disposizione degli organi di controllo una copia della VIAC redatta da tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, fermo restando la facoltà dell'Organo accertatore di richiedere, se sussistono le motivazioni, l'accertamento da parte dell'A.R.P.A. a spese del gestore, compreso la verifica del parere sul documento di valutazione d'impatto acustico.

3. Le attività di allietamento, nel rispetto dei limiti sonori stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, **all'esterno** dei pubblici esercizi **su area privata o pubblica data in concessione** debbono svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti ha carattere complementare e deve avvenire durante la consumazione di cibi e bevande;
- b) non debbono essere allestiti o riscontrati spazi specifici per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o di ballo destinati agli avventori (arredi spostati, pedane, piste da ballo e similari);
- c) l'attività di allietamento deve essere accessoria e secondaria rispetto all'attività di somministrazione;
- d) l'ingresso del pubblico deve essere libero e gratuito, non ci deve essere richiesta di pagamento di corrispettivo, quali sottoscrizione per un'affiliazione o abbonamento, biglietto d'ingresso, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;
- e) l'allietamento non deve essere pubblicizzato all'esterno del pubblico locale mediante manifesti, interventi sui mass-media o pubblicità in rete, biglietti d'invito o similari che induca l'avventore a recarsi nel locale attirato dall'evento più che dalla somministrazione;
- f) la musica deve essere di accompagnamento o allietamento della clientela, una "mera atmosfera" fatta con musica in sottofondo, con volume soft, comunque tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle occupazioni, tanto più se i pp. ee. sono ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, nel pieno rispetto di quanto indicato nella VIAC (valutazione di impatto acustico).
- g) possono essere installati apparecchi sussidiari e/o altoparlanti complementari esterni al locale ovvero diffusori mobili con amplificatori incorporati, nel rispetto delle condizioni testé citate e che siano previsti e regolamentati nella VIAC, ma debbono essere rigorosamente spenti alle ore 23.30, anche nelle giornate del venerdì e prefestive;
- h) deve essere sempre disponibile nel locale a disposizione degli organi di controllo una copia della VIAC redatta da tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa;
- i) l'orario di esitazione della musica è ammesso dalle ore 9.00 alle 23.30 anche nelle giornate di venerdì e prefestive.

4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti si tratta di attività di pubblico spettacolo (inteso come tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblici, per i quali sia necessaria una deroga ai limiti sonori come concerti, DJ set, balli, spettacoli vari, ecc.) quella che, **all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico** deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) l'attività è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione ex art. 68 tulps e qualora ne ricorressero i presupposti anche dell'agibilità per locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 Tulps. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la domanda;
- b) l'attività può essere esercitata solo su porzione di suolo pubblico già data in concessione e previa richiesta di autorizzazione di modifica del titolo autorizzativo, sempre nella medesima domanda attraverso lo sportello unico telematico succitato;
- c) deve essere richiesta la deroga ai limiti sonori nella medesima domanda attraverso il lo sportello unico telematico succitato;
- d) devono essere sempre disponibili nel locale a disposizione degli organi di controllo i titoli autorizzativi rilasciati;
- e) deve essere rispettato l'orario stabilito dal provvedimento autorizzativo di deroga ai limiti sonori;

f) l'attività nei pp. ee. deve avere carattere di temporaneità e non può superare il limite di 20 giornate all'anno con frequenza massima di 3 giorni per settimana.

5. La musica dal vivo, esclusivamente con strumenti a corda e/o pianoforti, all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi è consentita purchè non arrechi disturbo alla quiete pubblica ed alle occupazioni e risulti contenuta entro i limiti di quanto indicato nella VIAC.

6. La validità del *Provvedimento Unico* è subordinata al pagamento degli oneri dovuti. E' fatto obbligo ai richiedenti di conservare i titoli autorizzativi nella sede dell'attività ai fini dell'esibizione agli organi di polizia in caso di controllo.

7. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle prescrizioni previste dalla presente disposizione è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00.

8. All'atto della contestazione il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni di musica che hanno portato all'accertamento sanzionatorio. In caso di reiterazione nell'arco di 30 giorni, alla sanzione conseguirà la sospensione dell'attività da 3 a 5 giorni.

Articolo 47 - Pubblicità sonora

1. Nel territorio comunale è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora in forma itinerante e con qualsiasi modalità, entro i limiti del seguente orario:

a. da maggio ad ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;

b. da novembre ad aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

2. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali e il livello di emissione sonora deve essere particolarmente moderato e tale da non essere percepita da una distanza superiore a m. 100 dalla fonte.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00. All'atto della contestazione l'Organo di polizia procede alla diffida per l'immediata cessazione delle emissioni sonore.

Articolo 48 - Allarmi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. g) della L. nr. 447/95, i sistemi di allarme acustico antifurto, esclusi quelli apposti sui veicoli per i quali si applicano le disposizioni previste dal Codice della Strada, collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo disponibile, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a 3 minuti e per un tempo massimo complessivo di 15 minuti.

2. Chiunque utilizzi un allarme acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme, al fine di ridurre il disturbo o generare allarme ingiustificato alla cittadinanza.

3. In caso di anomalo funzionamento di allarmi antifurto installati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, che creino disagio alla collettività, potranno

essere messe in atto appropriate procedure per porre fine al perdurare del disturbo o dell'allarme ingiustificato; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione saranno poste a carico del trasgressore o di chi ha, a qualsiasi titolo, la materiale disponibilità dell'immobile su cui è installato l'antifurto.

4. Analogamente, nel caso in cui vengano riscontrate condizioni anomale di funzionamento dei sistemi di antifurto installati sui veicoli, che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un'eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di superamento dei limiti temporali di cui al comma 1, con riguardo agli edifici e fabbricati, e dei limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento al Codice della strada, per quanto riguarda i veicoli, siano essi posteggiati in area pubblica che privata, con conseguente grave disturbo e/o disagio per la collettività, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma successivo, gli organi accertatori potranno disporre in qualsiasi tempo e particolarmente in orario serale e/o notturno, la forzosa disattivazione dei dispositivi sonori irregolari e/o mal funzionanti a mezzo personale tecnico, anche del Corpo dei Vigili del Fuoco, a spese del trasgressore e/o proprietario senza titolo a rifusione alcuna delle stesse.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 49 – Limitazioni alle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nelle aree della città in cui si evidenzino fenomeni di degrado e/o di allarme sociale consistenti soprattutto in assembramenti di numerose persone che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, consumino sulla pubblica via bevande in misura e forma tali da compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento, essere imposte limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande operanti in dette aree, o in altre stabilite con Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 8, comma 6.

2. Nelle aree della città in cui si evidenzino i fenomeni di cui al precedente articolo, le relative limitazioni alle attività di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande potranno essere precedute da limitazioni agli orari di fruizione dei plateatici, con obbligo di non utilizzo degli stessi da parte degli esercenti. Potranno inoltre essere imposti a esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande divieti di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo o intrattenimento su suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l'impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50 - Ordinanze Sindacali e Dirigenziali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi Comunali, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni aggiuntive e/o integrative per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento o di altre norme che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia e sicurezza urbana, oltre quelle già specificamente indicate.

Articolo 51 - Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

2. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi della L.R. 21/2003 e ss.mm.

ALLEGATO A

Tabella riassuntiva delle sanzioni principali e accessorie.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	Comm a /lett.	Violazione	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
4	12	Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo non punite dal Cds	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art.	Comm a /lett.	Violazione	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
7	1	Non venivano assicurati contro il pericolo di caduta vasi di fiori, fioriere o altre cose mobili collocate su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza o sulle aperture verso la pubblica via	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo messa in sicurezza dei luoghi e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
7	2	Poneva vetri, sporgenze acuminatae o taglienti, fili spinati, sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, erano pericolosi per l'incolumità delle persone	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo messa in sicurezza dei luoghi e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
7	3	Depositava combustibili o materiali di facile combustione nelle proprietà private sia in spazi aperti che in luoghi chiusi, non adottando tutte quelle cautele e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo messa in sicurezza dei luoghi e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
7	4	Venivano effettuati spari, scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici nel centro abitato senza autorizzazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo messa in sicurezza dei luoghi e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
8	2	Creava, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, pericolo, molestia o disturbo per l'incolumità delle	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

		persone				
8	3	Versando in stato di ubriachezza, frequentava luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico creando alterchi o situazioni di conflitto con avventori e passanti	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
8	4	In qualità di gestore, non poneva in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che causavano disturbo, disagio o pericolo per gli avventori	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Facoltà del Sindaco di ridurre, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, l'orario di apertura di singoli o più locali operanti in zona ed in caso di persistenza dei fenomeni di disagio di sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo posseduto per l'esercizio dell'attività
8	5	Consumava e/o deteneva, al fine dell'immediato consumo, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in luoghi del territorio comunale in cui risultava vietato, e precisamente in via.....	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Sequestro ai fini della confisca dei prodotti utilizzati per commettere la violazione
8	7	In qualità di gestore di attività di somministrazione alimenti e bevande, in locali aperti al pubblico, di circoli o attività ambulanti, non provvedeva alla pulizia delle aree limitrofe al luogo di vendita procurando danni a terzi a causa della presenza di rifiuti quali bottiglie di vetro o parti di esse, sedie e quant'altro abbandonato all'esterno del locale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Facoltà del Sindaco di ridurre, per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, l'orario di apertura di singoli o più locali operanti in zona ed in caso di persistenza dei fenomeni di disagio di sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzativo o altro titolo posseduto per l'esercizio dell'attività
9	1 lett.a)	Scuoteva, lasciava gocciolare, stendeva e spolverava panni, tappeti, tovaglie fuori da finestre, balconi, recinzioni o manufatti che si affaccino su pubblica via o su area soggetta a pubblico passaggio	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.b)	In luogo pubblico o aperto al pubblico effettuava il lavaggio di veicoli	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.c)	Gettava a terra, nelle acque e negli scarichi scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare ed altri rifiuti ad essi collegati	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

9	1 lett.d)	Gettava a terra, nelle acque e negli scarichi sigarette, mozziconi di sigarette e altri prodotti da fumo	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.e)	In luogo pubblico o aperto al pubblico compiva atti contrari alla pubblica decenza, o che possano recare molestia o provocare disgusto, compreso espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati e/o sputare	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.f)	Circolava per le vie cittadine, sostare in luoghi ed esercizi pubblici, viaggiare sui mezzi pubblici in tenuta balneare o a torso nudo	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.g)	In luogo pubblico o aperto al pubblico praticava attività tale da creare disturbo alla circolazione, anche pedonale	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.h)	In luogo pubblico o aperto al pubblico lanciava uova, farina o altre sostanze e oggetti atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose e persone nonché lanciava sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone od animali o comunque arrecare disturbo o molestia	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.i)	Scaricava acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche o immettervi sostanze e/o materiali che possano essere causa di intasamento	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett.j)	Collocava i velocipedi, agganciandoli con sistemi di ritenuta sugli elementi d'arredo, manufatti stradali, serrande delle attività commerciali e artigianali, in corrispondenza degli accessi alle private abitazioni, su alberi e comunque in modo da costituire intralcio ai pedoni, alla circolazione, ovvero agli ingressi di attività commerciali	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Rimozione dei velocipedi che creano ostacolo alla circolazione
9	1 lett.k)	Lasciava i velocipedi non più idonei alla circolazione, anche se assicurati con sistema di ritenuta, presso le strutture adibite a loro deposito	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

9	1 lett.l)	Lanciava sassi, bombe d'acqua o altri materiali o spruzzava schiumogeni, atti a imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett. m)	Gettava rifiuti alimentari su suolo pubblico attraendo animali domestici e/o selvatici	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett. n)	Lanciava palloncini in atmosfera senza la prescritta autorizzazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	1 lett. o)	Utilizzava su suolo pubblico, al di fuori degli spazi all'uopo predisposti, cavi elettrici per la ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida Plug in, creando ingombro e/o intralcio e/o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	3	Esponiva frutta e verdura destinata all'alimentazione da consumarsi senza previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
9	3	Esponiva frutta e verdura destinata all'alimentazione in contenitori idonei ad un'altezza minima inferiore di 50 centimetri dal suolo	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Rimozione immediata dei prodotti o ricollocazione corretta degli alimenti autorizzati
9	4	Non provvedeva a rimuovere le deiezioni su suolo pubblico prodotte dal proprio animale d'affezione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
9	4	Non aveva con sé strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni prodotte dal proprio animale d'affezione, né una bottiglietta d'acqua per pulire le asepsioni di liquido fisiologico sui nuri delle case e/o delle attività commerciali	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
10	1 lett.a)	Occupava abusivamente giardini, spazi pubblici o ad utilizzo collettivo, bivaccava o occupava abusivamente i predetti spazi anche in orario notturno con qualsiasi tipo di attendamenti ovvero predisponiva e/o utilizzava giacigli di qualsiasi genere (sacchi a pelo, coperte, cartoni e simili), soggiornava nei portici, strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi, aree verdi e in altri luoghi pubblici o di utilizzo collettivo recando	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Rimozione e sequestro ai fini della confisca dei beni utilizzati per commettere la violazione e ordine di allontanamento, nei casi previsti dall'art. 26

		intralcio od ostruendo soglie d'ingresso pubbliche e private				
10	1 lett.b)	Si introduceva e fermava sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici pubblici e/o aperti al pubblico per mangiare, consumare bevande, dormire e compiere atti contrari al decoro dei luoghi	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
10	1 lett.c)	Imbrattava con cibi e bevande di qualsiasi natura, fatto salve le specifiche autorizzazioni rilasciate ai pubblici esercizi ivi presenti, o abbandonava carte, barattoli, bottiglie e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido sulle scalinate o sotto i portici di Palazzo d'Aronco, Loggia del Lionello, Loggia di San Giovanni, piazza della Libertà, scalinata del Lippomano e l'intera area del Castello ovvero ne impediva il libero accesso o ledeva il decoro urbano	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
11	1	Su area pubblica accendeva fuochi o bruciava materiali di qualsiasi tipo e/o inquinanti ovvero consentiva e/o effettuava il lancio di lanterne cinesi senza autorizzazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano riattizzarsi
11	2	Su area privata dava fuoco a stoppie, ramaglie, foglie secche e residui di operazioni di potatura ed estirpazione, senza rispettare le condizioni previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana in quanto	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano riattizzarsi
11	2	Su area privata dava fuoco a materiali diversi da stoppie, ramaglie, foglie secche e residui di operazioni di potatura ed estirpazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano riattizzarsi
11	3	Accendeva fuochi all'aperto in periodo non consentito	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano riattizzarsi
11	4	Su area pubblica faceva uso di bracieri e griglie non elettrici	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di spegnere immediatamente, con idonei sistemi, i fuochi accesi accertandosi che gli stessi non possano

						riattizzarsi
12	1 lett.a)	Nei parchi e nei giardini pubblici si introduceva nelle parti riservate ai pedoni, sulle airole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, non condotti a mano;	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
12	1 lett.b)	Nei parchi e nei giardini pubblici calpestava le airole, danneggiava le siepi e gli alberi ovvero raccoglieva e recideva fiori e piante poste sulle airole, aree verdi e nelle fioriere ai fini dell'abbellimento dell'arredo urbano	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
12	1 lett.c)	Nei parchi e nei giardini pubblici guastava o sporcava le panchine pubbliche, saliva sugli alberi nonché si legava o incatenava ad essi, e appendeva manifesti sulle piante	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
12	1 lett.d)	Nei parchi e nei giardini pubblici collocava baracche od altre strutture simili, fisse o mobili, od occupava spazi senza la specifica autorizzazione dell'Autorità comunale	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Ripristino immediato dello stato dei luoghi
12	1 lett.e)	Nei parchi e nei giardini pubblici gettava e sparpagliava rifiuti fuori degli appositi contenitori	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
12	1 lett.f)	Nei parchi e nei giardini pubblici praticava giochi recando molestia, pericolo o danno alle persone	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
12	1 lett.g)	Nei parchi e nei giardini pubblici procurava molestia alla fauna sia stanziale che migrante	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
12	1 lett.h)	Nei parchi e nei giardini pubblici danneggiava o modificava le attrezzature o gli impianti posti sull'area pubblica o su di essa installati	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Rimborso spese e ripristino dello stato dei luoghi
12	1 lett.i)	Nei parchi e nei giardini pubblici rimuoveva, manometteva sedili, panchine, attrezzi per gioco, barriere, elementi d'arredo urbano, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Rimborso spese e ripristino dello stato dei luoghi
12	1 lett.j)	Nei parchi e nei giardini pubblici poneva in essere comportamenti in luogo pubblico o in vista di esso ed ostentava al pubblico	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	

		oggetti, nudità, piaghe e ferite, contrari al pubblico decoro o all'igiene				
12	1 lett.k)	Nei parchi e nei giardini pubblici sostava oltre l'orario di chiusura, per i parchi pubblici muniti di infrastrutture di perimetrazione integrale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
13	1	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non provvedeva a potare , i rami e le siepi che si affacciano su area pubblica da proprietà private creando una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ovvero occultando la segnaletica stradale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
13	2	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non provvedeva a potare le sporgenze di rami rispettando le altezze minime previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
13	3	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non provvedeva tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
13	4	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non provvedeva a sfalciare l'erba creando pericolo per la presenza di ratti e serpenti ovvero rischio per la propagazione di incendi e ristagno delle acque	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
13	5	Proprietario o chi ne ha la disponibilità, all'interno del centro abitato, non provvedeva a sfalciare l'erba secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
14	1	Esercitava attività su area pubblica e privata con emissione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
14	2	Faceva uso sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente, alimentati con motore a scoppio, fuori dei casi prevista dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
15	1	Proprietario di immobile, le cui facciate siano prospicienti sulla pubblica via o comunque siano	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	

		visibili dalla medesima, non provvedeva a mantenerla in buono stato di conservazione e decoro				
15	2	Proprietario di immobile non manteneva in perfetto stato di conservazione e convenientemente assicurati in guisa da evitarne il pericolo di caduta sul suolo pubblico, gli infissi, le ringhiere, le grondaie, gli elementi aggettanti dei fabbricati ed altri oggetti mobili	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
15	3	Proprietario di immobile non impediva lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico o non provvedeva alla regolare manutenzione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
15	4 lett.a)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità utilizzava cortili interni, balconi o terrazzi come luogo di deposito di detriti, rifiuti o altri materiali, creando disagi e inconvenienti igienici	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva
15	4 lett.b)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità collocava su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile, non assicurata contro ogni pericolo di caduta	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva
15	4 lett.b)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non assicurava finestre, vetrate e imposte così da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva
15	4 lett.c)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità procedeva alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedeva alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulle parti sottostanti del fabbricato, con conseguenti danni a cose o persone	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva
15	4 lett.d)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità abbandonava dal 1° marzo fino al 30 novembre negli spazi aperti pubblici e privati -	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva

		compresi terrazzi, balconi e lastrici solari - oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi l'acqua piovana				
15	4 lett.d)	Proprietario o chi ne ha la disponibilità non provvedeva alla chiusura tramite rete zanzariera o coperchio a tenuta ovvero non provvedeva alla periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Raddoppio della sanzione in caso di recidiva
15	5	Proprietari di immobili disabitati o comunque inutilizzati non provvedevano ad attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni di animali o persone, sbarrando efficacemente, all'occorrenza con solida chiusura ermetica, tutti gli accessi comprese le finestre	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	
16	1	Proprietario o chi ne ha la disponibilità ovvero amministratore di condomini non provvedeva alla manutenzione e buona conservazione degli edifici e relative pertinenze, compresi camini, fumaioli, balconate, cornicioni, rivestimenti, stemmi, tetti e grondaie	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
16	2	Proprietario o chi ne ha la disponibilità ovvero amministratore di condomini non provvedeva a segnalare possibili pericoli di rovina dei fabbricati	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	
16	3	Proprietario o chi ne ha la disponibilità ovvero amministratore di condomini, in caso di pericolo di rovina o cadute di parti di edificio, non provvedeva ad apporre immediatamente gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	In caso di inerzia, applicazione delle spese relative all'occupazione di suolo pubblico e noleggjo transenne
16	4	Proprietario o chi ne ha la disponibilità ovvero amministratore di condomini in presenza di un pericolo imminente di rovina, non	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Esecuzione d'ufficio delle opere di messa in sicurezza con addebito delle spese a carico degli interessati

		provvedeva entro 5 giorni alla delimitazione dell'area interessata dal pericolo con mezzi propri				
17	1 lett.a)	Proprietario di immobile commerciale non utilizzato non provvedeva alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
17	1 lett.b)	Proprietario di immobile commerciale non utilizzato non provvedeva ad impedire l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di pulizia e ripristino entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito
17	1 lett.b) e 4	Proprietario di immobile commerciale non utilizzato non provvedeva alla pulizia e ripristino entro il termine indicato dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
17	1 lett.c)	Proprietario di immobile commerciale non utilizzato non provvedeva alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di pulizia e ripristino entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito
17	1 lett.c) e 4	Proprietario di immobile commerciale non utilizzato non provvedeva alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati entro il termine indicato	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
17	2	Titolare e/o gestore di attività commerciale non provvedeva, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Obbligo di pulizia e ripristino entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito
17	2	Titolare e/o gestore di attività commerciale non provvedeva alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo nelle aree esterne di pertinenza dei locali entro il termine indicato	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
18	1	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione non manteneva l'immobile in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Invito ad allontanare entro 48 ore le persone o cose eccedenti i parametri previsti dalla vigente legislazione

		detenuti, dal punto di vista igienico - sanitario, della prevenzione incendi e della stabilità				
18	2	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento di un locale adibito ad attività lavorativa non impediva di dimorare in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Invito ad allontanare entro 48 ore le persone o cose eccedenti i parametri previsti dalla vigente legislazione
18	3	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento di non impediva la dimora in un locale non adibito ad uso abitazione ovvero abitato da un numero eccessivo di persone, determinato con riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di igiene dei fabbricati, con riferimento all'agibilità tecnica, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e/o di cose	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Invito ad allontanare entro 48 ore le persone o cose eccedenti i parametri previsti dalla vigente legislazione
18	4	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento dava alloggio ad un numero di persone superiore rispetto ai parametri derivanti dal combinato disposto del D.M. 5 luglio 1975 con la L.R. 44/1985	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00 per persona alloggiata in numero superiore al consentito	Invito ad allontanare entro 48 ore le persone o cose eccedenti i parametri previsti dalla vigente legislazione
18	5	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento deteneva nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Invito ad allontanare entro 48 ore le persone o cose eccedenti i parametri previsti dalla vigente legislazione
18	9	Proprietario o locatario o conduttore o titolare di un diritto reale di godimento non ottemperava all'invito di riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone e cose presenti nel termine dato	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Segnalazione all'Autorità Sanitaria Locale

19	2	Effettuava scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Ristoro delle spese conseguenti al ripristino dello stato dei luoghi
20	1	Proprietario o chi ha la disponibilità non provvedeva a dotare gli edifici di idonei dissuasori, schermature o altri mezzi, al fine di impedire lo stazionamento o la nidificazione dei colombi	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
20	2 lett.a)	Proprietario o chi ha la disponibilità di immobile pubblico o privato situato nel territorio comunale non provvedeva a rimuovere eventuali escrementi presenti sui davanzali, terrazzi, soffitte, cornicioni, cortili, pensiline e qualunque luogo accessibile, facendo seguire all'intervento una accurata pulizia e disinfezione delle superfici interessate	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
20	2 lett.b)	Proprietario o chi ha la disponibilità di immobile pubblico o privato situato nel territorio comunale non provvedeva alla sistemazione di idonee schermature, quali reti a maglie sottili o griglie, o dissuasori al fine di impedire la sosta e la nidificazione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
20	3	Forniva cibo ai colombi ovvero gettava sul suolo pubblico, in tutto l'arco dell'anno, sostanze di scarto o avanzi alimentari	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
21	1	Gestore di pubblico esercizio o di qualsiasi altro luogo di ritrovo, non provvedeva a fine giornata, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi riconducibili agli avventori e clienti del proprio locale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
21	2	Gestore di pubblico esercizio o di qualsiasi altro luogo di ritrovo, non provvedeva all'installazione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi

		di appositi contenitori per la raccolta di rifiuti provenienti dalla propria attività o comunque alla stessa connessi e di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posacenere contenenti sabbia, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio, idonei anche alla raccolta di rifiuti da fumo e quelli di piccolissime dimensioni				
21	3	Esercitava attività mediante l'utilizzo di strutture/arredi collocati, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, senza provvedere alla pulizia del suolo occupato e di quello immediatamente circostante al termine dell'orario di apertura e, comunque, quando se ne ravvisi la necessità	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
22	1	Proprietario, amministratore e/o conduttore di edifici a qualunque uso destinati non provvedeva a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede adiacenti e/o prospicienti i rispettivi immobili	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
23	1	Effettuava campeggio su area pubblica al di fuori delle aree attrezzate	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Allontanamento immediato a seguito ordinanza sindacale con addebito delle spese e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
23	1	Effettuava lo scarico delle acque chiare e luride da veicolo attrezzato per il campeggio fuori dalle aree appositamente attrezzate.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
24	2	Effettuava mestiere girovago in violazione delle condizioni previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana in quanto...	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Cessazione immediata dell'attività irregolare e, in caso di inottemperanza, art. 650 c.p.
25	1	Effettuava accattonaggio fuori dei casi previsti dall'art. 639 c.p. con modalità insistenti e/o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale ovvero che creino comunque intralcio all'ingresso di civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare

		in genere ovvero in prossimità di luoghi ove vi sia grande afflusso di persone				
25	2 lett.a)	Effettuava accattonaggio sulla carreggiata in genere e, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali, e l'offerta riguarda sia la vendita di beni che l'erogazione di servizi, con successiva richiesta di elemosina esercitata in forma petulante e molesta	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.b)	Effettuava accattonaggio nelle aree adibite a parcheggio sia pubblico che adibito a uso pubblico	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.c)	Effettuava accattonaggio nelle aree prospicienti gli edifici monumentali e di valore storico architettonico, la stazione ferroviaria, l'ospedale, le case di cura, il distretto sanitario e comunque le strutture socio-sanitarie e sanitarie	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.d)	Effettuava accattonaggio davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla via pubblica e privata aperta all'uso pubblico	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.e)	Effettuava accattonaggio davanti ed in prossimità dei cimiteri	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.f)	Effettuava accattonaggio all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.g)	Effettuava accattonaggio all'interno e nei pressi delle aree destinate a mercato	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
25	2 lett.h)	Effettuava accattonaggio in modo da interferire con le attività commerciali, quelle dei pubblici esercizi e di altri luoghi	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate

		di pubblico servizio, ovvero nelle aree di accesso e di parcheggio delle predette attività commerciali				nell'attività previo sequestro cautelare
25	3	Effettuava accattonaggio fuori dei casi previsti dall'art. 600 octies c.p. con impiego di minori di anni quattordici o, comunque, non imputabili ovvero con sfruttamento di animali	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Confisca del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività previo sequestro cautelare
27	1	Poneva in essere condotte tali da impedire l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e relative pertinenze	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine e di allontanamento €. 200,00	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 1,200,00	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento € 400,00	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi
27	2 lett.a)	Si intratteneva negli spazi pubblici o di uso pubblico di cui al comma 1 in stato di ubriachezza impedendo l'accessibilità e la fruizione delle predette aree e dei servizi ivi erogati	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine e di allontanamento €. 200,00	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 1,200,00	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento € 400,00	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi
27	2 lett.b)	Si intratteneva negli spazi pubblici o di uso pubblico di cui al comma 1 compiendo atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine e di allontanamento €. 200,00	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 1,200,00	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento € 400,00	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi
27	2 lett.c)	Fuori dei casi previsti dal CdS, esercitava attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine e di allontanamento €. 200,00	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 1,200,00	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento € 400,00	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi
27	2 lett.d)	Fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, esercitava il commercio abusivo anche in forma itinerante	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine e di allontanamento €.	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €.	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi

			200,00	1,200,00	€ 400,00	
27	2 lett.e)	Fuori dei casi previsti dalla normativa di settore, esercitava il commercio abusivo anche in forma itinerante	€ 100,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 200,00	€ 600,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento €. 1,200,00	€ 200,00 In caso di inosservanza dell'ordine di allontanamento € 400,00	Ordine di allontanamento trasmesso al Questore Divieto di accesso fino a 12 mesi
28	1	Poneva in essere atteggiamenti e modalità di comportamento tali da manifestare inequivocabilmente l'intendimento di offrire prestazioni sessuali a pagamento nei luoghi pubblici o privati soggetti a pubblico passaggio	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 600,00	
28	2	Contrattava ovvero concordava prestazioni sessuali a pagamento, oppure si intratteneva, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per abbigliamento, ovvero per modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali a pagamento	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 600,00	
28	2	A bordo di veicolo contattava il soggetto dedito al meretricio	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 600,00	
29	1	In occasione delle manifestazioni sportive presso lo Stadio Friuli e/o il Palasport Primo Carnera, nell'area circostante gli impianti sportivi, e in quella mercatale di piazza della Repubblica Argentina, e all'interno degli stessi, poneva in vendita e somministrava sostanze alcoliche con gradazione superiore a 5 °	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Sospensione immediata dell'attività illecita
29	2	In occasione delle manifestazioni sportive presso lo Stadio Friuli e/o il Palasport Primo Carnera, nell'area circostante gli impianti sportivi, e in quella mercatale di piazza della Repubblica Argentina, e all'interno degli stessi, poneva in vendita bevande di qualsiasi tipo contenute in lattine e in bottiglie	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Sospensione immediata dell'attività illecita

		di vetro o di plastica				
30	1	Poneva in vendita biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie fisse o mobili, delle agenzie e degli enti autorizzati nonché degli enti o soggetti organizzatori, anche a mezzo di soggetti terzi da loro indicati	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Confisca dei titoli posseduti e del denaro provento della vendita

TITOLO III – TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Art .	Comma /lett.	Violazione	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
31	1 lett.a)	Senza autorizzazione, manometteva o in qualsiasi modo danneggiava il suolo pubblico o di uso pubblico	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.b)	Compieva atti arrecando in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano ovvero spostava i predetti dal luogo di originaria ubicazione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.c)	Senza autorizzazione, collocava su pali dell'illuminazione pubblica, paline segnaletiche, alberi o altri manufatti pubblici, volantini, locandine, manifesti di qualunque genere	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.d)	Insudiciava, deturpava, danneggiava o imbrattava con scritte, disegni e figure i monumenti, i muri, le facciate, le porte e gli infissi di edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, le strade, i parapetti dei ponti e qualsiasi manufatto di arredo urbano	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.e)	Rimuoveva, spostava dalla loro sede, manometteva, imbrattava o faceva uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, cassonetti, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	

31	1 lett.f)	Si arrampicava su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché si legava o incatenava ad essi	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.g)	Stracciava, sporcava, alterava i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiava i quadri e le bacheche adibiti alle affissioni	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.h)	Senza autorizzazione, infiggeva pali o punte nel suolo	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.i)	Senza autorizzazione, smuoveva o danneggiava la pavimentazione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.i)	Utilizzava carrelli o transpallet per il trasporto merci senza adottare le dovute precauzioni atte ad evitare danneggiamento dovuto all'attrito delle ruote con il suolo pubblico	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.j)	Praticava giochi sulle aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, arrecando intralcio o disturbo ovvero costituendo pericolo per sé o per gli altri o procurando danni	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.k)	Ostacolava o intralciava in qualsiasi modo la circolazione ovvero l'accesso agli edifici e/o ai negozi	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.l)	Ostacolava il parcheggio dei veicoli, indirizzava gli stessi negli stalli di sosta pubblici o privati aperti al pubblico in assenza di adeguato titolo ovvero richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore, collanine, braccialetti, libretti, finalizzata direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	1 lett.m)	Depositava in forma incontrollata recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi e/o loro residui ovvero veicoli contenenti quanto testè indicato nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	

31	1 lett.n)	Senza autorizzazione, accendeva e/o faceva scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, determinando pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché costituendo fonte di stress o pericolo per gli animali	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
31	2	Senza autorizzazione, nei luoghi di notevole rilevanza artistica, storica e culturale arrecava disturbo di qualsiasi tipo con grida, schiamazzi o altre attività	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
32	1	Occupava spazi ed aree pubbliche con mezzi e strutture senza autorizzazione o concessione ovvero senza rispettare le prescrizioni stabilite	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e decadenza dal titolo
32	2	Esercitava attività su suolo pubblico deteriorando e diminuendo il decoro cittadino ovvero recando disagio o pericolo alla collettività	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
32	6	Occupava spazio pubblico occultando cartelli stradali, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità e utilità	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
32	8	Senza autorizzazione, occupava spazio pubblico per l'esposizione di veicoli a fini propagandistici o pubblicitari	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
34		Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il promotore o un suo delegato non ottemperavano alle prescrizioni impartite nella presente norma, in particolare....	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	
35	1	Eseguiva, su spazio pubblico o privato, lavori che producevano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, senza provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area ovvero senza adottare accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone o che possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi

35	2	Gettava dall'alto di ponteggi o edifici, su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami, a discapito della tutela e dell'incolumità delle persone, cose ed animali senza idonei sistemi di contenimento di materiali e polveri	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
35	3	Non segnalava e/o delimitava manufatti dipinti o verniciati di fresco creando danni ai passanti	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
35	4	Installava tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru o altri impianti di sollevamento su area pubblica o privata senza ancorarli solidamente o disponendoli in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
35	6	Allestiva in centro storico un cantiere senza rispettare le condizioni stabilite dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana per la recinzione	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
35	7	Occupava marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni non adottando accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
35	8	Effettuava attività edilizia non mantenendo ovvero restituendo l'area al termine dei lavori non pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
36	1	Ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento occupava parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico senza darne comunicazione al Comando di Polizia Locale	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
36	3	Venivano effettuati, senza preventiva concessione dell'Ufficio Comunale competente, scavi su suolo	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi

		pubblico o aperto al pubblico ovvero su strade di proprietà comunale ancorché non aperte alla circolazione veicolare, posa di condutture idriche, attraversamenti con linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, realizzazione di sottopassi e sovrappassi, gasdotti, serbatoi, o altri impianti ed opere				
37	3	Esercitava l'attività di riparazione veicoli al di fuori dei locali dell'esercizio, ovvero con emissione di rumori, vapori ed odori	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
37	5	Esercitava attività di riparazione veicoli e/o carrozzeria, producendo spandimento di sostanze che imbrattavano o deterioravano il suolo	€ 300,00	€ 1.800,00	€ 600,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
38	1	In occasione di un trasloco occupava parte del suolo pubblico con autocarri o veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni senza la preventiva autorizzazione	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
38	2	In occasione di un trasloco occupava parte del suolo pubblico con autocarri o veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni senza segnalare ed identificarla con attuazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione e la predisposizione degli accorgimenti necessari a tutela dei pedoni	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
39	1	Occupava area o spazio pubblico per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum senza autorizzazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi
39	3	Esercitava attività promozionale a favore di associazioni no profit effettuate senza alcuna struttura fissa in spazi diversi da quelli autorizzati da specifico provvedimento	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Diffida e obbligo del ripristino dello stato dei luoghi

		dell'Amministrazione Comunale				
40	1	Venivano effettuate affissioni di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni non ottemperando alle prescrizioni del Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
40	2	Non si provvedeva alla rimozione di volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle previste, utilizzati in occasioni di manifestazioni o festeggiamenti, al termine della manifestazione medesima e comunque entro e non oltre le quarantotto ore successive	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	1	Senza preventiva comunicazione al SUAP, venivano collocati, in occasione di festività nazionali o locali o collocati in occasione di feste di carattere privato, purché privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, luminarie, addobbi e festoni lungo le strade cittadine o piazze nonché sulle facciate degli edifici	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	2	Venivano utilizzati per gli allestimenti i supporti dei pali di sostegno dell'illuminazione pubblica senza preventiva autorizzazione del gestore ovvero i manufatti comunali, le colonne dei portici, o altro supporto idoneo senza nulla osta dell'Amministrazione	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	3	Venivano utilizzati per gli allestimenti ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici e dei palazzi	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	4	Collocava luminarie, addobbi e festoni senza fini pubblicitari su beni soggetti a vincoli di carattere storico, paesaggistico, ambientale, così come definiti e tutelati dal D.LGS 42/2004 e dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	6	Collocava luminarie e altri addobbi natalizi in periodo non consentito (15 ottobre-15 febbraio)	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	
41	7	Non rimuoveva gli addobbi entro una settimana dalla fine in occasione di altre festività	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.	Comm a /lett.	Violazione	minimo	massimo	Pagamento in misura ridotta	Sanzione accessoria
43	1	Produceva o lasciava produrre rumori o suoni di qualunque specie arrecando disturbo al vicinato	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni sonore
43	2	Praticava dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo attività ludiche rumorose, cantava o urlava, senza autorizzazione in deroga, al di fuori degli orari consentiti	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni sonore
43	3	Effettuava dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni, attività commerciali di trasporto e movimentazione delle merci senza adottare cautele in modo da non arrecare disturbo al riposo e turbare la quiete pubblica	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni sonore
44	2	In centro abitato esercitava professioni, arti, industrie ed attività rumorose o altrimenti incomode e fare uso di macchinari industriali e similari fuori dagli orari consentiti	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni rumorose e attività non consentite
44	3	Nell'esercizio di attività notturne, non adottava dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del giorno successivo gli accorgimenti necessari per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande e nella movimentazione di materiali e cose	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni rumorose e attività non consentite
44	4	Esercitava attività rumorose che comportavano il superamento dei limiti di rumore ambientale indicati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica senza essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti	€ 100,00	€ 600,00	€ 200,00	Immediata cessazione emissioni rumorose e attività non consentite

		di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale				
45	2	Si percepiva il volume delle emissioni sonore oltre i limiti di quanto indicato nella VIAC	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Immediata cessazione attività non consentite pena applicazione artt. 650 e 659 c.p.
45	3	Si intratteneva al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vocando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Immediata cessazione attività non consentite pena applicazione artt. 650 e 659 c.p.
45	3	In qualità di gestore, non impediva agli avventori di intrattenersi al di fuori dei pubblici esercizi dopo l'orario di chiusura degli stessi vocando o provocando altrimenti disturbo alla quiete pubblica	€ 200,00	€ 1.200,00	€ 400,00	Immediata cessazione attività non consentite pena applicazione artt. 650 e 659 c.p.
46	2	Svolgeva attività di allietamento all'interno dei pubblici esercizi senza osservare le prescrizioni previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana: in particolare.....	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Immediata cessazione emissioni sonore e, in caso di reiterazione nell'arco di 30 giorni, sospensione dell'attività da 3 a 5 giorni
46	3	Svolgeva attività di allietamento all'esterno dei pubblici esercizi, senza osservare le prescrizioni previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana: in particolare.....	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Immediata cessazione emissioni sonore e, in caso di reiterazione nell'arco di 30 giorni, sospensione dell'attività da 3 a 5 giorni
46	4	Svolgeva attività di pubblico spettacolo all'interno o all'esterno dei pubblici esercizi, su area pubblica o privata adibita ad uso pubblico, senza osservare le prescrizioni previste dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana: in particolare.....	€ 250,00	€ 1.500,00	€ 500,00	Immediata cessazione emissioni sonore e, in caso di reiterazione nell'arco di 30 giorni, sospensione dell'attività da 3 a 5 giorni
47	1	Effettuava pubblicità sonora sul territorio comunale al di fuori degli orari previsti dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Immediata cessazione emissioni sonore
47	2	Effettuava pubblicità sonora in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento di polizia e sicurezza urbana	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	Immediata cessazione emissioni sonore
48	1	Disponere di sistemi di allarme acustico antifurto in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo disponibile, con	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	

		funzionamento continuativo superiore a 3 minuti e per un tempo massimo complessivo superiore a 15 minuti				
48	2	Utilizzava un allarme acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, senza affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme, al fine di ridurre il disturbo o generare allarme ingiustificato alla cittadinanza	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00	